

Rovigo, lì 21/07/2021

GENTILI CLIENTI
Loro sedi

ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

Gentile Cliente,

dal 1 luglio 2021 il legislatore ha introdotto una misura soprannominata “assegno temporaneo per i figli minori” che può interessare anche la categoria dei **LAVORATORI AUTONOMI** che prevede **l'EROGAZIONE DI UN ASSEGNO con accredito su conto corrente** di importi stabiliti in base ad appositi parametri. Tale misura è temporanea in attesa dell'attuazione dell'“assegno unico universale” per le famiglie con figli prevista a partire dal 2022.

I lavoratori autonomi che hanno diritto all'agevolazione devono:

- **Dotarsi dell'indicatore ISEE**
- **Presentare domanda telematica all'INPS**

Sia per il “*modello ISEE*”, sia per la domanda telematica all'INPS è possibile **rivolgersi ai Patronati/CAF** abilitati a tali servizi. I Patronati/CAF in autonomia daranno indicazioni sulla documentazione da raccogliere per eseguire le procedure e **lo Studio è disponibile fin da subito a fornire la documentazione di propria competenza.**


Si segnala che lo stanziamento è limitato (massimo € 1.580 milioni per l'anno 2021).

L'assegno **non** è imponibile ai fini dell'IRPEF.

Segue riepilogo di quanto stabilisce l'art. 1 del D.L. n. 79/2021 che ha introdotto tale misura temporanea.

Esso prevede due novità:

- con effetto dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021
- per i soggetti:
 - **che NON hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare** (ANF di cui all'art. 2, DL 69/1988), e cioè per i disoccupati, incapienti, o **lavoratori autonomi**: l'erogazione di un assegno temporaneo al nucleo familiare
- che già ne hanno diritto (lavoratori dipendenti ed assimilati): una maggiorazione temporanea di tale erogazione



L'erogazione dell'assegno temporaneo ha cadenza mensile, a condizione che:

- al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio
- siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI ACCESSO, CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

Il richiedente l'assegno deve, congiuntamente:

- essere **cittadino italiano** o di un paese UE (o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno), ovvero cittadino extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento delle imposte in Italia (Irpef o imposte sostitutive)
- essere domiciliato e residente in Italia e avere **i figli a carico con età non superiore a 18 anni**
- essere **residente in Italia da almeno 2 anni** (anche non continuativi), o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

REQUISITO ECONOMICO:

il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM 5/12/2013, inferiore a €. 50.000 annui.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO TEMPORANEO

L'assegno è determinato in base alla Tabella di cui all'All. 1 del DL 79/2021 che:

- in relazione alle diverse soglie ISEE
- individua il corrispondente importo mensile dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in ragione del numero dei figli minori di ogni nucleo.

(Importo **massimo** mensile € **217,50** per singolo – importo **minimo** mensile per singolo € **30,00**)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA

La domanda verrà presentata:

- in modalità telematica all'INPS

Autenticazione

PIN	SPID	CIE	CNS
------------	------	-----	-----

Codice Fiscale

PIN

o presso gli istituti di patronato / CAF di cui alla L. 30 marzo 2001, n. 152.

EROGAZIONE DELL'ASSEGNO

L'assegno sarà erogato dal mese di presentazione della domanda all'INPS.

Per le domande presentate **entro il 30/09/2021**, sono corrisposte le mensilità arretrate fin da luglio 2021.

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente o mediante bonifico domiciliato.

In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.

COMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE

Secondo quanto previsto all'articolo 4, del DL 79/21, in tema di compatibilità della misura con altre misure di sostegno al reddito, l'assegno temporaneo è compatibile:

- con il Reddito di cittadinanza (DL 28 gennaio 2019, n. 4);
- con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, province autonome di Trento e di Bolzano o da enti locali
- nelle more dell'attuazione della L. n. 46/2021 (che prevede il graduale superamento di determinate misure) con le misure indicate all'art. 3, co. 1, lett. a) e b), della medesima L. n. 46/2021, e cioè:
 - assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (di cui all'art. 65, L. n. 448/1998)
 - assegno di natalità (di cui all'art. 1, co. 125, L. n. 190/2014, all'art. 23-quater, co. 1 e 2, DL n. 119/2018, e all'art. 1, co. 340, L. n. 160/2019)
 - premio alla nascita (di cui all'art. 1, co. 353, L. n. 232/2016)
 - fondo di sostegno alla natalità (di cui all'art. 1, co. 348 e 349, L. n. 232/2016)
 - detrazioni fiscali previste dall'art. 12, co. 1, lett. c), e 1-bis, del Tuir.

NUOVA DSU ENTRO 2 MESI DA OGNI VARIAZIONE

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'art. 10, DPCM 5/12/2013, aggiornata, va presentata entro due mesi dalla data della variazione.

Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, o è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

DOCUMENTI “MODELLO ISEE”

Per il modello ISEE servono alcuni documenti e di seguito si fornisce un elenco dei principali documenti necessari (fermo restando che il patronato / CAF selezionato fornirà precise indicazioni per l'attuazione delle procedure previste):

- Documento d'identità e codice fiscale di chi richiede l'Isee
- Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
- In caso di locazione della casa di residenza: il contratto di affitto registrato
- **Per quanto riguarda i Redditi (2019): Modello 730 e/o Modello Redditi (Ex modello UNICO)**
- **Prospetto di bilancio compilato ai fini della presentazione della DSU ai fini ISEE**
- Modelli CU, Certificazione Unica; Certificazioni e/o altra documentazione circa compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all'estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli ecc...
- Depositi bancari e/o postali, libretti, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, ecc (anche se detenuti all'estero)
- Giacenza media conto corrente bancario e postale al 31/12/2019
- Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare anche se detenuto all'estero
- Quota capitale residua dei mutui stipulati per l'acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà
- Targa o estremi di registrazione al P.R.A. di: autoveicoli; motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500 cc; navi e imbarcazioni da diporto

Nel caso di soggetti invalidi oltre alla documentazione di cui sopra è necessario allegare la seguente documentazione:

- certificati di invalidità;
- spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e per l'assistenza personale

Nel ricordare che lo Studio è come sempre a disposizione per chiarire eventuali dubbi, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Studio Broccanello